

Articolo 4

## **Aziende federali, cantonali e comunali**

(art. 2 cpv. 2 LL)

La legge è applicabile in particolare alle aziende federali, cantonali e comunali:

- a. che producono, trasformano o trattano beni o che producono, trasformano o trasportano energia, fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge;
- b. adibite al trasporto di persone o cose, fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge;
- c. adibite allo sgombero, all'incinerazione o alla trasformazione delle immondizie e a quelle di approvvigionamento di acqua e di depurazione delle acque.

### **Premessa**

Il presente articolo si basa sull'articolo 2 capoverso 2 LL. In deroga al principio sancito dall'articolo 2 LL, che dichiara applicabile alle amministrazioni federali, cantonali e comunali unicamente la protezione della salute, il presente articolo menziona aziende che pur facendo parte dell'amministrazione sono soggette alle prescrizioni generali della legge sul lavoro, per quanto concerne sia la protezione della salute che la durata del lavoro e del riposo. La riserva dell'articolo 71 lettera b LL vale anche per le persone occupate nelle aziende qui indicate, purché siano vincolate da un rapporto di lavoro di diritto pubblico.

Le attività dei servizi federali si concentrano prevalentemente nel settore terziario (lavori d'ufficio, lavori amministrativi per l'esecuzione di decisioni governative, ecc.), che non produce né fornisce beni o servizi destinati all'economia. L'amministrazione comprende però anche aziende del settore secondario, in cui si realizza la produzione di beni. Avendo queste ultime un carattere commerciale, inoltre, il loro assoggettamento alla legge permette di escludere distorsioni della concorrenza tra queste aziende statali, da un lato, e le aziende o le industrie private, dall'altro.

### **Lettera a:**

Si possono citare, a titolo di esempio, gli impianti idraulici e le centrali atomiche. Sempre più spesso, le aziende di produzione delle amministrazioni vengono privatizzate (ad es. le fabbriche di munizioni), ragione per cui questa disposizione ha una portata sempre più ridotta.

### **Lettera b:**

A questa disposizione soggiacciono soltanto poche aziende; a livello federale, infatti, la maggior parte delle aziende di questo tipo sono soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (legge sulla durata del lavoro, LDL, RS 822.21), espressamente riservata all'articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge sul lavoro. A livello cantonale e comunale, le aziende che effettuano prevalentemente il trasporto di persone e di merci e le persone che esse occupano sono perlopiù soggette alla legislazione sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore, OLR 1, RS 822.221) e all'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2, RS 822.222). Le disposizioni di questi due atti legislativi sono riservate nell'articolo 71 lettera a LL. Si possono citare, a titolo di esempio, i servizi ambulanza statali, i quali sono esclusi dal campo d'applicazione della OLR 2.

**Art. 4**

**OLL 1**

**Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro**

Capitolo 1: Campo d'applicazione  
Sezione 2: Campo di applicazione aziendale  
Art. 4 Aziende federali, cantonali e comunali

**Lettera c:**

Le indicazioni relative alla lettera a valgono anche per le aziende di approvvigionamento in acqua e le aziende di depurazione delle acque.

Gli autisti di aziende di trasporti che guidano veicoli per l'eliminazione dei rifiuti non sono soggetti alla OLL 1.